



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 novembre 2009 (19.11)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0035 (COD)**

**12682/09
ADD 1 REV 1**

**CODEC 1044
MI 303
ENT 167
CONSOM 163
SAN 211
ECO 111
ENV 524
CHIMIE 66**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/CONSIGLIO

n. prop. Com: 6725/1/08 REV1 MI 71 ENT 40 CONSOM 25 SAN 37 ECO 27 ENV 109
CHIMIE 7 CODEC 240

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (rifusione) **[prima lettura]**
– Adozione dell'atto legislativo (AL + D)
Dichiarazioni

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio fa riferimento al punto 4, secondo capoverso dell'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi¹ (in appresso "AII del 28 novembre 2001"):

"Non costituisce rifusione un nuovo atto normativo che modifica, con l'unica eccezione delle disposizioni o formule uniformi, la sostanza di tutte le disposizioni dell'atto precedente che sostituisce ed abroga".

¹ GU C 77, del 28.3.2002, pag. 1.

Ai sensi dell'articolo 249 del trattato, il Consiglio ritiene che, per principio e per definizione, il ricorso alla tecnica della rifusione di un atto normativo che comporta la conversione delle disposizioni di una o più direttive in un regolamento "*modifica la sostanza di tutte le disposizioni dell'atto precedente che sostituisce ed abroga*".

Nella fattispecie, data la fase avanzata dei negoziati, compresi quelli con il Parlamento europeo, non sembra possibile interrompere le discussioni in corso al Consiglio e al Parlamento. Tuttavia ciò non costituisce in alcun modo un precedente.

Il Consiglio si riserva il diritto di respingere in futuro qualsiasi proposta che non sia conforme all'AlI del 28 novembre 2001.

Dichiarazione a verbale della Repubblica federale di Germania sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

Per quanto riguarda l'introduzione dell'etichettatura per le nanoparticelle nei prodotti cosmetici (articolo 19, paragrafo 1, lettera g)), non si può escludere, secondo il parere della Repubblica federale di Germania, che l'indicazione generale dei nanomateriali nei prodotti cosmetici utilizzando il termine "nano" possa essere considerata a torto dai consumatori come un'avvertenza. In ogni caso, in base ai requisiti generali concernenti la sicurezza dei prodotti cosmetici, soltanto i prodotti sicuri possono essere immessi sul mercato. Ciò vale anche per i prodotti cosmetici fabbricati utilizzando la nanotecnologia. Secondo la Germania le informazioni sui nanomateriali sono importanti per i consumatori se le dimensioni delle particelle ne modificano le proprietà.

Dichiarazioni della Commissione

1. Rifusione (convenuta in dicembre)

La Commissione prende atto delle preoccupazioni degli Stati membri sulla rifusione delle direttive in regolamenti.

A suo parere le vigenti disposizioni di una direttiva, qualora siano sufficientemente chiare, precise e particolareggiate, possono essere convertite in disposizioni direttamente applicabili in un regolamento mediante una rifusione. Ciò è particolarmente vero allorché le disposizioni in questione sono di carattere tecnico e sono già state integralmente recepite nella legislazione nazionale da tutti gli Stati membri.

La Commissione accetta, alla luce delle diverse opinioni espresse, che il caso specifico del regolamento sui prodotti cosmetici non sia utilizzato come precedente per l'interpretazione dell'accordo interistituzionale su questo punto.

2. Vendite via Internet

La Commissione si impegna a chiarire la situazione relativa alle vendite via internet di prodotti cosmetici anteriormente alla data di applicazione del regolamento.

3. Contraffazione

Come il Parlamento europeo, la Commissione è preoccupata dal fatto che il settore dei cosmetici possa essere colpito dalla contraffazione che potrebbe accrescere i rischi per la salute umana. Pertanto essa adotterà delle misure per potenziare la cooperazione tra le autorità nazionali competenti al fine di contrastare la contraffazione.

4. Disposizioni transitorie e date di applicazione del regolamento

La Commissione redigerà una nota esplicativa concernente le disposizioni transitorie e le date di applicazione del regolamento (considerati in particolare gli artt. 10 (Valutazione della sicurezza), 11 (Documentazione informativa sul prodotto), 13 (Notifica) e 16 (Nanomateriali))¹.

¹ Precedentemente artt. 7, 8, 10 e 12 bis, come risulta dalla dichiarazione iniziale formulata oralmente il 24 marzo 2009.

5. *Definizione di nanomateriali*

La Commissione prende atto che sono ancora in corso i lavori intesi a elaborare una definizione comune di nanomateriali. Essa conferma pertanto che nella futura legislazione comunitaria si dovrebbe tener conto dei progressi compiuti in merito a una definizione comune e rileva che le procedure di comitato previste nella proposta in esame consentono parimenti l'aggiornamento della definizione nell'ambito della proposta.
